



**MIM –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELE MANIN”**

Via N. Bixio, 83– 00185 Roma

Tel./fax 0639721081 E-mail rmic81400t@istruzione.it PEC rmic81400t@pec.istruzione.it
C.F. 97100420583 C.U. UFM2X7 C.M. RMIC81400T Codice IPA istsc_rmic81400t
Sito Web: <https://danielemanin.edu.it>

Prot. 007462/U

Roma, 26/08/2026

Informativa di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 104/2022

In relazione al contratto individuale di lavoro si forniscono le seguenti informazioni:

- il luogo di lavoro assegnato è il plesso di via Bixio n. 83/85 (scuola infanzia e primaria), di via Olmata n.6, Roma (scuola secondaria I grado);
- la sede legale del datore di lavoro è via Bixio 83/85, Roma;
- per il personale docente neo-immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata annuale finalizzato al ruolo, la durata del periodo di prova è di un anno scolastico, nel quale devono essere prestati almeno 180 giorni di servizio genericamente valido, dei quali 120 di effettiva attività didattica, oltre a tutte le attività formative previste;
- per il personale ATA la durata del periodo di prova è di due o quattro o sei mesi di effettivo servizio secondo il profilo professionale;
- la retribuzione sarà corrisposta, di regola, mensilmente tramite il sistema NoiPA mediante accredito su conto corrente bancario o postale;
- l'orario normale (tempo pieno) di lavoro è di 36 ore settimanali per il Personale ATA, di n. 18 ore settimanali per il Personale Docente di scuola secondaria I°, di n. 24 ore settimanali per il Personale Docente di scuola primaria e di n. 25 ore settimanali per il Personale Docente di scuola dell'infanzia, articolati in 5 giorni settimanali, con la possibilità di effettuare attività aggiuntive / lavoro straordinario;
- è prevista una formazione obbligatoria per la sicurezza, che sarà erogata a cura e spese del datore di lavoro;
- per il personale a tempo indeterminato, la durata delle ferie è pari a 30 o a 32 giorni lavorativi più quattro giorni per festività sopresse per anno. Per il personale a tempo determinato le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Per le altre tipologie di personale (per esempio, con contratto a tempo parziale) si rinvia al CCNL di comparto “istruzione e ricerca” 2019-2021;
- sono previsti permessi per motivi personali e concorsi ed esami, retribuiti o meno a seconda della tipologia contrattuale, nonché altre tipologie di permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge e/o contrattuali. Le assenze per malattia sono soggette a periodi di comporto;
- ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, la S.V. è invitata formalmente a fruire annualmente delle ferie spettanti;
- per il personale docente a tempo determinato e con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche si specifica che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la S.V. è invitata a presentare formale istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in tempo utile con un preavviso di almeno 5 giorni e comunque ove applicabile non oltre il 30 maggio dell'anno di riferimento. Si avvisa espressamente che l'assenza di domanda volontaria implica la perdita del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva;
- i termini per il recesso da parte del datore di lavoro sono i seguenti: 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. Il dipendente a tempo indeterminato deve comunicare il recesso nei termini previsti annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il dipendente a tempo determinato, in caso di recesso, incorre nelle sanzioni previste dall'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 [per il personale docente] / dal D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 [per il personale ATA] sul conferimento delle supplenze al personale della scuola;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello vigente del comparto “Istruzione e ricerca”. Il vigente contratto d'istituto è stato stipulato in data 01/04/2026 e sottoscritto dal datore di lavoro e da RSU e sigle OOSS;
- i contributi previdenziali e assistenziali sono versati dal datore di lavoro all'INPS e al Fondo Credito per i dipendenti pubblici. Tutti i dipendenti sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

La pubblicazione all'Albo on line e sul sito web ha valore di notifica per tutto il personale scolastico.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Floriana Vinci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93